



CODICE ETICO

Nel contesto del progressivo consolidamento della propria struttura, “Giovannelli, Masi, Ceconi & Associati. Studio Legale” (di seguito, “*Studio*”) ha approvato il presente Codice Etico (di seguito, anche “*Codice*”), che definisce ed appunto codifica i valori cui lo Studio si è sempre ispirato nei suoi oltre cinquant’anni di attività.

Una scelta, questa, dettata dalla volontà di formalizzare il *modus operandi* e la sensibilità diffusa che da sempre animano tutti i professionisti dello Studio, anche in nome della massima trasparenza nei confronti della Clientela, degli Ordini Professionali di appartenenza e più in generale delle Autorità deputate allo svolgimento di controlli nei vari aspetti dell’esercizio della professione forense.

Il presente Codice Etico fa salva l’applicazione delle norme di legge.

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Tutti coloro che a qualunque titolo operino nello Studio, o vi collaborino o ne spendano il nome, senza distinzioni ed eccezioni (di seguito, “*Destinatari*”), sono obbligati ad osservare i principi di cui al presente Codice Etico nell’esercizio delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice Etico costituisce parte essenziale della prestazione di lavoro e professionale.

Articolo 2 – Principi generali

Nell’assolvimento dei propri compiti i Destinatari operano con onestà, lealtà e correttezza.

I professionisti dello Studio sono tenuti ad agire nel rispetto del Codice Deontologico Forense, in conformità alla legislazione professionale e alle norme vigenti in Italia e in ciascun Paese in cui i medesimi si troveranno ad operare.

I Destinatari svolgono le proprie funzioni, con impegno e rigore professionale, fornendo apporti professionali adeguati alle funzioni assegnate e alle proprie responsabilità, ed agiscono in modo da tutelare il prestigio e la reputazione dello Studio.

I Destinatari svolgono altresì la propria attività consapevoli dell’importanza della collaborazione reciproca, senza la quale una struttura organizzata quale è quella dello Studio non potrebbe perseguire i propri obiettivi di eccellenza.

I professionisti di Studio informano altresì lo svolgimento delle proprie funzioni ai principi della riservatezza, della discrezione, della massima trasparenza e del decoro, corredo di valori imprescindibile per garantire la qualità del servizio offerto.

Articolo 3 – Doveri di onestà

È ferma convinzione dello Studio che l'onestà rappresenti il valore fondante della professione forense.

Tutti i Destinatari devono conseguentemente svolgere la propria attività professionale con rettitudine e probità, rigidamente astenendosi dal tenere condotte che possano ledere l'immagine e il nome dello Studio e della professione forense.

In particolare, è severamente vietato corrispondere o offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, utilità e altri vantaggi a enti o imprese, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici o privati, per favorire, influenzare o compensare l'ottenimento di incarichi in favore dello Studio.

È inoltre proibita l'accettazione di denaro o altre utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari o professionali con lo Studio, ad eccezione di presenti e cortesie d'uso elargiti secondo le comuni convenzioni sociali o in prossimità di ricorrenze specifiche.

Articolo 4 – Doveri di diligenza e aggiornamento professionale

Oltre mezzo secolo di esperienza nel settore legale hanno portato lo Studio alla consapevolezza che un approccio ai casi multidisciplinare e organizzato sia il solo che possa garantire *standard* qualitativi d'eccellenza.

I Destinatari del presente Codice agiscono ed operano con cura assidua e scrupolosa, nel rispetto delle regole e della funzione loro attribuita. I professionisti di Studio sono tenuti a mettere a disposizione gli uni degli altri le proprie competenze settoriali, per concretizzare l'approccio multifocale fatto proprio dallo Studio stesso.

I professionisti dello Studio sono altresì tenuti a coltivare ed aggiornare costantemente la propria preparazione professionale, con particolare riguardo ai propri settori di specializzazione.

Articolo 5 – Doveri di riservatezza

Corollario naturale del centrale principio di onestà è il dovere di riservatezza, data la natura fiduciaria dell'incarico legale. Pertanto, i Destinatari sono tenuti a mantenere il massimo riserbo riguardo alle informazioni di cui vengano a conoscenza. Gli stessi si obbligano a non divulgare con alcun mezzo informazioni relative ai Clienti ed agli incarichi affidati allo Studio, salvo che ciò si rende necessario per esigenze comunicative dello Studio, comunque da attuarsi secondo criteri di equilibrio e moderazione e nel rispetto delle varie discipline vigenti.

I Destinatari sono tenuti a rispettare l'obbligo del segreto professionale e ad assicurare la massima riservatezza in relazione alle notizie e alle informazioni direttamente o indirettamente apprese dai Clienti e dai soggetti con cui entrano in contatto nello svolgimento della propria attività professionale, all'osservanza delle norme giuridiche vigenti e di quelle espressamente previste per il trattamento dei dati personali.

Oltre agli ambiti stabiliti dalla legge, la segretezza richiesta ai Destinatari comprende l'organizzazione interna dello Studio, la normativa interna, i progetti, la Clientela, le idee ed i dibattiti, anche con riferimento a fatti e situazioni non più attuali.

Articolo 6 – Doveri di trasparenza

Nello svolgimento dei rapporti con la clientela deve essere dedicata una fattiva attenzione all'illustrazione degli aspetti tecnico-economici della pratica, anche con riguardo ai rischi ad essa eventualmente connessi, così da fornire al cliente un corredo informativo idoneo all'assunzione delle decisioni.

Le comunicazioni scritte, sia periodiche sia occasionali, devono essere puntuali, complete e agevolmente comprensibili.

Le richieste di informazioni e chiarimenti da parte della clientela, sia scritte che orali, devono essere trattate con competenza, chiarezza e tempestività.

Articolo 7 – Doveri di non discriminazione

Lo Studio condanna fermamente ogni forma di discriminazione in base all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, al ceto sociale, alle opinioni politiche e alle credenze religiose.

Articolo 8 – Comportamento *extra-professionale*

Nella gestione dei rapporti privati è fatto divieto ai Destinatari di abusare della posizione ricoperta al fine di ottenere indebiti vantaggi per sé o per altri.

In ogni circostanza della vita sociale e di relazione, anche fuori dall'orario e dai luoghi di lavoro, compreso l'utilizzo di *social network*, i Destinatari devono tenere un comportamento ispirato a moderazione, non disdicevole né disonorevole rispetto alla professione, nella consapevolezza del lustro e del valore sociale della professione forense e della rinomanza dello Studio.

Nella gestione dei propri affari personali, i Destinatari hanno cura di tenere una condotta tale da garantire l'assenza di conflitti di interesse rispetto allo svolgimento delle proprie attività professionali. In particolare, ai Destinatari del presente Codice è fatto divieto di utilizzare le informazioni privilegiate o riservate, delle quali siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione, al fine di porre in essere, anche per interposta persona, inique operazioni finanziarie.

Articolo 9 – Rapporti con la politica

Lo Studio non concede, direttamente o indirettamente, finanziamenti a partiti od organizzazioni politiche in Italia o all'estero, loro rappresentanti o candidati.

L'eventuale partecipazione dei Destinatari a partiti od organizzazioni politiche, ovvero il loro finanziamento, avvengono nel massimo rispetto della normativa vigente, a titolo esclusivamente personale e senza coinvolgimento dello Studio.

Articolo 10 – Rapporti con le Autorità

I rapporti con la magistratura, le Pubbliche Amministrazioni, i pubblici ufficiali e le altre Autorità devono essere improntati al decoro e al rispetto che si addicono alle reciproche funzioni.

I Destinatari sono tenuti a offrire, nel rispetto del segreto professionale e delle norme deontologiche e di legge vigenti, la massima collaborazione all'Autorità Giudiziaria ed alle Pubbliche Autorità.

Articolo 11 – Utilizzo dei beni dello Studio

L'uso dei beni dello Studio è strettamente funzionale allo svolgimento delle attività dello Studio stesso.

I Destinatari del presente Codice utilizzano i beni e le attrezzature dello Studio con cura e diligenza, evitando comportamenti che possano arrecarvi danno, comprometterne il funzionamento, o risultare diseconomici per lo Studio stesso.

È fatto divieto assoluto di usare qualsiasi tipo di beni dello Studio per fini propri personali ed è assolutamente inibito l'asporto di documenti di qualsiasi tipo e/o l'utilizzo per propri fini.

Articolo 12 – Whistleblowing

Chiunque venga a conoscenza di violazioni o induzioni alla violazione di norme di legge o di regolamento, oppure di violazioni alle norme del presente Codice, da parte di alcuno dei Destinatari, dovrà segnalarlo ad uno dei Soci dello Studio.

Nello stesso modo dovrà comportarsi chiunque venga a conoscenza di irregolarità o negligenze nella tenuta della contabilità, nella conservazione della relativa documentazione, nell'adempimento degli obblighi di reportistica contabile o gestionale interna.

I Soci che ricevano le informative di cui sopra svolgono le necessarie verifiche, al fine di accertare i fatti e di promuovere le iniziative più opportune, ivi inclusa la proposta, da presentare all'Assemblea dei Soci, di irrogazione nei confronti dei responsabili di misure sanzionatorie, quando applicabili, secondo le modalità previste dalla legge e dai vigenti accordi collettivi e/o contratti.

Nessuna conseguenza negativa deriva in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione. È in ogni caso assicurata la riservatezza dell'identità dei segnalanti fatti salvi gli obblighi di legge.

Articolo 13 – Violazione del Codice Etico

Ferme restando le sanzioni previste dalla legge e/o dall'ordinamento professionale, l'inosservanza del presente Codice Etico costituisce una violazione del rapporto fiduciario con lo Studio che può di conseguenza adottare misure adeguate e proporzionate nei confronti di coloro che se ne rendessero responsabili.